



# SCUOLA EUROPEA SOMMELIER ITALIA

## STATUTO

### CAPO I

#### **Art. 1 – Denominazione, sede, durata**

È costituita l'Associazione denominata "SCUOLA EUROPEA SOMMELIER ITALIA", identificabile altresì con l'acronimo "S.E.S. ITALIA".

Essa ha sede in Roma, alla Via della Luce, 13, ed ha durata indeterminata.

#### **Art. 2 – Scopi.**

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo principale la diffusione della cultura enologica e gastronomica, con particolare riferimento a quella italiana, e la formazione di Sommelier professionisti.

A tali fini, l'Associazione svolge attività di carattere culturale, didattico ed editoriale, di qualsivoglia genere, atte a promuovere la conoscenza del vino, in ogni parte del suo ciclo di produzione; del suo consumo e della sua commercializzazione, nonché delle tipicità enogastronomiche nazionali ed internazionali.

Rientrano tra le attività dell'Associazione, a titolo esemplificativo:

- l'organizzazione, la promozione e lo svolgimento di corsi di avvicinamento al vino, di corsi di qualificazione professionale per Sommelier, nonché di corsi di formazione per il personale docente, il tutto conformemente al "Regolamento della didattica" emanato dal Comitato Tecnico Nazionale;
- l'organizzazione, la promozione e lo svolgimento di incontri ricreativi e di approfondimento in materia enologica e gastronomica, sia presso la sede sociale, sia in ogni altro luogo reputato idoneo a tal fine;
- l'organizzazione, la promozione e la partecipazione a manifestazioni, di qualsivoglia genere, i cui scopi siano in linea con quelli dell'Associazione;

- attività commerciali svolte in via ausiliaria e sussidiaria ed in ogni caso finalizzate alla realizzazione degli scopi associativi, tali attività potranno essere svolte attraverso società commerciali all'uopo costituite;
- ogni altra attività necessaria o utile ai fini del raggiungimento degli scopi per cui l'Associazione è costituita.

**Art. 3 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal contributo dei soci, dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, dagli avanzi di gestione e dai fondi di riserva. L'Associazione realizza i propri scopi attraverso i seguenti mezzi:

- quote associative
- eredità, legati e liberalità dirette o indirette
- contributi e sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche e soggetti pubblici
- eventuali utili derivanti dallo svolgimento delle attività associative o di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria rispetto allo scopo associativo
- eventuali avanzi di gestione, come risultanti dai bilanci annuali
- entrate derivanti da iniziative promozionali di auto-finanziamento
- ogni altro genere di incremento patrimoniale consentito dalla legge.

L'Associazione, nel rispetto dei propri fini statutari, gestisce il proprio patrimonio con criteri di efficienza, finalizzati all'ottenimento di maggiori risorse da destinare alle proprie finalità.

L'Associazione, per propria natura e per norma statutaria non distribuisce né direttamente, né indirettamente utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitali, impiegandoli per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

**CAPO II**

**Art. 4 – Soci**

Possono divenire soci tutti i soggetti dotati della capacità di agire che condividono gli scopi della Scuola Europea Sommelier, previa richiesta al delegato nazionale competente su base territoriale.

Gli iscritti all'Associazione si dividono nelle seguenti categorie:

- 1) Soci senior
- 2) Soci ordinari
- 3) Soci sommelier

Sono SOCI SENIOR dell'associazione i signori: Francesco Continisio; Antonella Bevilacqua; Stefania Cozzolino; Teresa Cassano; Isidoro Volpe; Stefano Continisio; Giovanbattista Iazeolla.

I soci Senior fanno parte di diritto del Comitato Tecnico Nazionale e non possono perdere la carica di consigliere.

Sono SOCI ORDINARI coloro che abbiano chiesto ed ottenuto l'iscrizione all'Associazione, sia al fine di usufruire dell'offerta didattica della stessa, sia al mero fine di sostenerne l'attività.

Sono SOCI SOMMELIER coloro i quali abbiano conseguito detta qualifica al termine del percorso didattico offerto dall'Associazione, previo superamento dell'esame finale, come previsto dal citato "Regolamento della didattica".

#### **Art. 5 – Diritti ed obblighi**

I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di partecipare alle attività organizzate su base nazionale e/o territoriale, di frequentare i corsi di avvicinamento, di formazione e di approfondimento organizzati dall'Associazione, di prendere parte con diritto di voto alle assemblee di delegazione e nazionali, eleggendo altresì il loro rappresentante nell'Assemblea Nazionale, di godere delle agevolazioni per essi previste dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi.

I soci sono tenuti al rispetto del presente statuto e delle norme di legge, ed in particolare, al pagamento della iniziale quota associativa e della quota annuale, nell'importo stabilito con apposito regolamento del Comitato Tecnico Nazionale.

#### **Art. 6 – Perdita status**

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso ed esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione con comunicazione effettuata per iscritto al delegato di zona ed ha effetto dallo scadere dell'anno in corso.

Il Comitato Tecnico Nazionale, anche su richiesta dei delegati, può escludere dall'Associazione coloro i quali abbiano violato le norme del presente statuto o dei regolamenti emanati dal Comitato Tecnico Nazionale, che non siano in regola con il pagamento della quota associativa, che non si siano attenuti alle deliberazioni degli organi associativi, o che abbiano svolto attività in contrasto con quella associativa, attivando la procedura di cui all'art. 13. La decisione di esclusione deve essere comunicata al destinatario a mezzo raccomandata a.r. o p.e.c.

Per l'esclusione dei soci fondatori si applica la procedura di cui all'art. 14.

In caso di fuoriuscita dall'associazione per qualsivoglia ragione, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né può ripetere quote e contributi versati nel periodo in cui era socio.

### **CAPO III**

#### **Art. 7 – Organi**

Sono organi dell'associazione:

- l'ASSEMBLEA NAZIONALE
- il COMITATO TECNICO NAZIONALE
- il PRESIDENTE
- le ASSEMBLEE DI DELEGAZIONE

#### **Art. 8 - L'Assemblea Nazionale**

L'Assemblea Nazionale è composta dai delegati nazionali eletti all'interno delle assemblee di delegazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Viene convocata dal Presidente dell'Associazione mediante comunicazione con avvenuta prova di consegna, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima convocazione e si riunisce:

- almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio
- su richiesta di almeno un quinto dei membri dell'assemblea stessa

L'Assemblea Nazionale delibera sulle materie ad essa assegnate dal presente statuto e dai regolamenti emanati dal Comitato Tecnico Nazionale ed in particolare:

- approva il bilancio annuale
- modifica lo statuto, previo parere vincolante del CTN
- modifica i piani didattici nazionali, previo parere vincolante del CTN
- fornisce le linee guida per l'attuazione degli scopi associativi
- adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci
- scioglie anticipatamente l'associazione o ne proroga la durata
- stabilisce rimborsi ed eventuali compensi per i rappresentanti degli organi sociali.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento, in proprio, del 50%, più uno, dei membri della stessa ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Non è ammessa la partecipazione per delega. Essa delibera a maggioranza semplice, salvo che per le decisioni riguardanti la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione, per le quali è richiesto in ogni caso il voto favorevole dei 3/4 dei componenti della stessa.

Non possono intervenire in Assemblea coloro che non siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Le decisioni legittimamente assunte dall'Assemblea vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

**Art. 9 - Comitato Tecnico Nazionale**

Il Comitato Tecnico Nazionale (CTN) è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, e nomina al suo interno a maggioranza assoluta il presidente dell'associazione.

Sono membri di diritto del comitato tecnico nazionale i soci senior.

Si accede alla carica di consigliere del comitato tecnico nazionale su proposta di almeno 2 consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta del comitato. Il consigliere che non sia altresì socio senior resta in carica per la durata di due anni, e può essere rieletto.

Il comitato si riunisce con cadenza mensile ed ogni qualvolta uno dei membri ne faccia richiesta al presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il comitato tecnico nazionale:

- dirige e pianifica l'attività dell'associazione sul piano nazionale e locale, svolgendo attività di coordinamento, impulso e controllo ed all'uopo emana i necessari regolamenti ed assume le relative delibere;
- predispone i progetti di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale;
- - presenta all'assemblea proposte di modifica dello statuto
- emana i regolamenti relativi alla didattica, all'ammontare delle quote sociali ed ai rapporti con le delegazioni a base territoriale
- fornisce i pareri di cui all'art. 8
- istituisce le Delegazioni di cui all'art. 12
- svolge le attività di cui agli artt. 13 e 14.

**Art. 11 - Presidente**

Il presidente ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione, convoca le riunioni del Comitato Tecnico e le Assemblee Nazionali, presiede e dirige le sedute delle medesime; cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate, dirige e sottoscrive la corrispondenza ufficiale; adotta le misure urgenti ed indifferibili per salvaguardare gli interessi ed i beni dell'Associazione, informandone immediatamente il Comitato tecnico nazionale e l'Assemblea.

Il primo Presidente dell'Associazione è il Sig. Francesco Continisio e resta in carica per 5 anni. Dal mandato successivo a quello del primo Presidente la carica avrà la durata di 3 anni, ed il Presidente che la ricopre può essere rieletto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Assemblea, ne fa le veci il Vice Presidente eletto tra i membri del Comitato Tecnico Nazionale secondo la maggioranza espressa dagli stessi.

#### **Art. 12 – Delegazioni**

L'associazione, su determinazione del Comitato Tecnico Nazionale, istituisce delegazioni territoriali, disciplinate dal regolamento attuativo emanato dal Comitato stesso e soggette al presente statuto ed alle norme di legge.

Le delegazioni territoriali possono assumere regolamenti propri obbligatoriamente conformi allo statuto dell'Associazione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Comitato Tecnico Nazionale.

Gli associati eleggono su base territoriale il Presidente della Delegazione, che assume la qualifica di Delegato nell'Assemblea Nazionale, nonché il comitato tecnico di delegazione, composto da tre membri.

Il presidente della delegazione è di diritto membro dell'assemblea nazionale, nella quale rappresenta le esigenze territoriali. È altresì garante del rispetto a livello territoriale dello statuto e delle decisioni del comitato tecnico nazionale e dell'assemblea, coordina, gestisce ed amministra l'attività territoriale della delegazione. Il presidente che non ottemperi ai suoi obblighi può essere destituito con decisione del CTN.

### **CAPO IV**

#### **Art. 13 – Esclusione**

I soci possono essere esclusi per gravi motivi ed in particolare in caso di violazione dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari, nonché per qualsivoglia comportamento che leda l'immagine della Associazione.

Il Comitato Tecnico Nazionale, d'ufficio o a seguito di denuncia, istituisce una Commissione Disciplinare composta da tre membri, la quale dà immediata comunicazione al socio interessato dal procedimento.

Della Commissione disciplinare fa parte d'ufficio il Presidente dell'Associazione, gli altri due membri sono scelti tra i Delegati Nazionali.

L'incolpato ha facoltà di presentare memorie difensive nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra e può altresì chiedere di essere sentito di persona.

La commissione disciplinare ha facoltà di convocare per un'audizione il socio che non ne abbia già fatto richiesta. L'istruttoria deve concludersi entro 30 gg., decorrenti dalla presentazione delle memorie difensive dell'incolpato.

La commissione disciplinare al termine del procedimento, ove ravvisi taluna delle violazioni di cui sopra, può procedere all'applicazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: ammonizione, sospensione, espulsione.

Avverso il provvedimento che irroga la sanzione l'incolpato può produrre ricorso scritto al CTN, il quale si riunisce, con l'esclusione del Presidente, entro 10 gg. dal ricevimento del ricorso e adotta, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un provvedimento di conferma, modifica o revoca della sanzione irrogata. Le riunioni del CTN di cui al presente articolo vengono presiedute dal Vice Presidente, il cui voto, in caso di parità, prevale.

**Art. 14** – *Esclusione dei soci senior*

Il socio senior che si renda responsabile di gravi comportamenti, incompatibili e/o contrari con lo spirito e le finalità dell'Associazione, può essere sottoposto al procedimento disciplinare come di seguito regolato: su richiesta di un socio senior si riunisce il CTN, il quale, ascoltato il socio che ha fatto richiesta di riunione, decide se procedere all'incolpazione del socio senior. Con raccomandata a.r. vengono contestati, a quest'ultimo, gli addebiti e viene fissata l'audizione obbligatoria dell'incolpato. L'incolpato entro 5 gg. dalla comunicazione degli addebiti, può presentare memorie difensive. Nei successivi 10 gg. deve avvenire l'audizione dell'incolpato. Al termine dell'istruttoria il CTN adotta, entro 10 gg., un provvedimento, a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, di archiviazione o espulsione nei confronti socio fondatore.

Il provvedimento non è appellabile.

**Art. 15** – *Rinvio*

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti ad esso collegati, l'Associazione è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.

